

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MANTICA, FILETTI e MISSERVILLE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 DICEMBRE 1988

Nuova disciplina processuale dei rapporti di agenzia

ONOREVOLI SENATORI. – La figura dell'agente di commercio si è nel tempo modificata allineandosi con le mutate esigenze economiche e ha assunto oggi una struttura precisa.

Il nuovo ruolo professionale vede impegnato l'agente di commercio fin dalla fase di studio e di analisi del mercato, in particolare sulla struttura, la tendenza del mercato e delle sue segmentazioni, la tipologia della clientela. È questa una nuova professionalità che egli trasferisce alla mandante collaborando alla definizione degli obiettivi strategici che l'impresa mandante intende assumere. Questa evoluzione della figura dell'agente è legata alle profonde modifiche intervenute nel processo produttivo e nel mercato, fino al punto in cui oggi è il mercato come insieme di consumato-

ri, e a definire spesso il tipo di prodotto, la sua presentazione, la programmazione delle sue vendite.

Questa nuova professionalità richiede una nuova diversa e più specifica preparazione professionale, e soprattutto una organizzazione diversa dell'agenzia, che si presenta oggi come una struttura di servizi per l'impresa mandante operante sul mercato.

Si tratta in sostanza di un arricchimento professionale dell'agente che non ha stravolto la tradizionale figura, tant'è che la struttura portante dell'agenzia resta la capacità personale dell'agente, il suo rapporto fiduciario con la clientela e con la mandante, la sua capacità imprenditoriale di sviluppare le attività commerciali sul territorio mediando tra le esigen-

ze del mercato e le esigenze dell'impresa mandante.

Questa modificazione intervenuta deve necessariamente essere giuridicamente riconosciuta in una unica fattispecie giuridica e pertanto vi è la necessità di apportare modifiche al punto 3 dell'articolo 409 e all'articolo 413 del codice di procedura civile relativi alle controversie di lavoro. Infatti tali articoli legati alla vecchia figura dell'agente tradizionale sottolineano l'attività personale dell'agente disconoscendo il suo avvalersi di apparati organizzativi a sua disposizione. Talchè nelle controversie di lavoro sovente gli agenti devono ricorrere al lunghissimo *iter* del processo ordinario civile in quanto considerati non più agenti, ma imprenditori. La nuova figura dell'agente richiede anche che venga riconosciuto un diverso modo di prestazione d'opera e quindi che essi non si debbano assoggettare, quando ricorrono al rito speciale, al foro di competenza della ditta mandante, così come oggi prevede il codice di procedura civile. La opportunità che emerge è quella di riconoscere questa nuova figura dell'agente modificando gli attuali articoli del codice di procedura civile, affinché esso non sia più un freno allo sviluppo della nuova figura professionale.

Questo disegno di legge prevede quindi con l'articolo 1 che le controversie derivanti dal

contratto di agenzia possano comunque essere decise con il rito speciale del lavoro, anche nel caso in cui l'attività dell'agente preveda nel suo svolgersi collaboratori, strutture tecniche o forme di associazioni, e con l'articolo 2 la possibilità di ricorrere per il giudizio al giudice del luogo in cui è sorta l'obbligazione o dove questa deve essere eseguita e non quindi necessariamente nel competente foro dell'impresa mandante.

Questo consentirebbe che le controversie di lavoro, riguardanti normalmente obbligazioni pecuniarie ove l'agente è creditore, vengano decise nel luogo dove ha sede l'agente con il rito del lavoro. Questo tra l'altro consentirebbe di pervenire alla decisione in tempi ragionevoli, snellendo anche le controversie stesse.

Queste considerazioni nascono dalla convinzione che la nuova figura dell'agente è caratterizzata da una più accentuata imprenditorialità dell'agente stesso, considerando riduttivo la figura del lavoratore autonomo così come prevede il codice di procedura civile. Tale natura è accentuata dalla qualificazione professionale, così come è stata descritta, legata alla figura personale dell'agente e non è funzione delle strutture organizzative sottostanti che sono solo necessarie per la nuova organizzazione del mercato in cui l'agente deve operare.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 409 del codice di procedura civile il numero 3 è sostituito dal seguente:

«3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretizzano in una prestazione di opera continuativa e coordinata, anche se non a carattere subordinato».

Art. 2.

1. All'articolo 413 del codice di procedura civile è aggiunto il seguente comma:

«Per le controversie di cui all'articolo 409, numero 3, è anche competente il giudice del luogo in cui è sorta o deve eseguirsi l'obbligazione dedotta in giudizio».